

**U.C.I.
UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE**

REGOLAMENTO DELLO SPORT CICLISTICO

STATUTO
(versione 14.10.2016)

INDICE

CAPITOLO 1: IDENTITA' – SCOPO	3
CAPITOLO 2: MEMBRI	4
CAPITOLO 3: CONFEDERAZIONI CONTINENTALI	8
CAPITOLO 4: CONGRESSO.....	10
CAPITOLO 5: COMITATO DIRETTIVO	14
CAPITOLO 6: UFFICIO ESECUTIVO.....	18
CAPITOLO 7: PRESIDENTE	19
CAPITOLO 8: RAPPRESENTANZA ESTERNA	20
CAPITOLO 9: ORGANI GIUDIZIARI	20
CAPITOLO 10: SERVIZIO AMMINISTRATIVO.....	21
CAPITOLO 11: FINANZE.....	21
CAPITOLO 12: CONTROLLO FINANZIARIO.....	21
CAPITOLO 13: TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT	22
CAPITOLO 14: LINGUE UFFICIALI	23
CAPITOLO 15: SIMBOLI, LOGHI E ONORIFICENZE	23
CAPITOLO 16: DISPOSIZIONI FINALI	24
CAPITOLO 17: DISSOLUZIONE	24
CAPITOLO 18: ENTRATA IN VIGORE.....	24
REGOLAMENTO DEL CONGRESSO	25

CAPITOLO 1: IDENTITA' – SCOPO

Articolo 1- Nome e sede legale

1. L'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) è l'associazione delle federazioni nazionali del ciclismo.
2. L'UCI è un'associazione internazionale non governativa, che ha uno scopo non lucrativo di utilità internazionale. Vuole essere un'associazione dotata di personalità morale secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.
3. La sede dell'UCI si trova in Svizzera, all'indirizzo fissato dal Comitato Direttivo. Solo il Congresso può decidere di trasferire la sede in un altro Paese.

Articolo 2 - Scopo

L'UCI ha per scopo:

- a) la direzione, lo sviluppo, la regolamentazione, il controllo e la disciplina del ciclismo sotto ogni forma, a livello internazionale;
- b) la promozione del ciclismo in tutti i Paesi del mondo ed a tutti i livelli
- c) l'organizzazione – in ogni specialità dello sport ciclistico – dei campionati del mondo di cui è titolare e proprietaria esclusiva;
- d) fissare le regole e vigilare affinché siano rispettate;
- e) incoraggiare i rapporti di amicizia tra tutti i membri del mondo ciclistico;
- f) la promozione dello spirito sportivo, dell'integrità dell'etica sportiva e del fair-play al fine di impedire che i metodi o le pratiche, quali la corruzione o il doping, compromettano l'integrità delle competizioni, dei corridori, degli ufficiali o dei membri e di prevenire ogni abuso nel ciclismo;
- g) la promozione della parità e dell'uguaglianza in tutti le aree del ciclismo;
- h) la promozione del paraciclismo;
- i) la promozione della sicurezza e dei diritti dei corridori;
- j) rappresentare lo sport ciclistico e la difesa dei suoi interessi presso il Comitato Internazionale Olimpico e presso tutte le autorità nazionali ed internazionali;
- k) la collaborazione con il Comitato Internazionale Olimpico, in particolare al fine della partecipazione dei corridori ciclisti ai Giochi Olimpici.

Articolo 3 - Principi

Nelle sue attività, l'UCI rispetterà i seguenti principi:

- a) l'eguaglianza di tutti i membri e di tutti gli sportivi, tesserati ed ufficiali, senza discriminazione razziale, politica, religiosa o altro;
- b) la non ingerenza negli affari interni delle federazioni affiliate;
- c) il rispetto della Carta Olimpica per tutto ciò che concerne la partecipazione dei corridori ciclisti ai Giochi Olimpici;
- d) lo scopo non lucrativo: le risorse finanziarie possono essere utilizzate solo per perseguire gli scopi enunciati nel presente statuto. I membri dell'UCI non ne hanno alcun diritto.

CAPITOLO 2: MEMBRI

Articolo 4 - Membri

I membri dell'UCI sono le federazioni nazionali del ciclismo, ammesse dal Congresso in quanto organizzazione rappresentante l'insieme del ciclismo nel Paese della federazione nazionale.

Articolo 5 – Federazioni Nazionali

1. Ogni membro dell'UCI sarà d'ora in poi denominato d'ora "federazione".
2. E' ammessa una sola federazione per Paese.
3. Su proposta del Comitato Direttivo e secondo le modalità che il Congresso stabilirà, il Congresso può accordare – a titolo eccezionale e provvisorio e per una durata di due anni al massimo – delle deroghe all'art. 5.2.

Articolo 6 – Diritti e doveri delle Federazioni Nazionali

Diritti:

1. Le federazioni nazionali hanno i seguenti diritti:
 - a. Partecipare al congresso;
 - b. Formulare proposte concernenti i punti all'ordine del giorno del congresso;
 - c. Esercitare il diritto di voto attraverso delegati votanti designati in seno ad ogni confederazione continentale;
 - d. Partecipare alle competizioni organizzate dall'UCI;
 - e. Partecipare ai programmi di aiuto e di sviluppo dell'UCI;
 - f. Esercitare tutti gli altri diritti derivanti dal presente statuto e dagli altri regolamenti;
 - g. Usufruire di diversi servizi dell'UCI e/o delle confederazioni continentali.
2. L'esercizio di questi diritti sottostà alle riserve derivanti dalle altre disposizioni del presente statuto e dai regolamenti applicabili.

Doveri:

3. Le federazioni nazionali si impegnano, dal momento della loro affiliazione, a conformarsi allo statuto ed ai regolamenti dell'UCI così come a tutte le decisioni prese in conformità a tali documenti. Allo stesso modo, si impegnano a far rispettare - a tutte le persone coinvolte - lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'UCI.
4. I regolamenti dell'UCI devono essere ripresi nei corrispondenti regolamenti delle federazioni nazionali.
5. Gli statuti ed i regolamenti delle federazioni non possono essere in disaccordo con quelli dell'UCI. In caso di divergenza, saranno applicati solo lo statuto ed i regolamenti dell'UCI. Gli statuti ed i regolamenti delle federazioni nazionali devono contenere la clausola espressa che in caso di conflitto con lo statuto o regolamenti dell'UCI saranno applicati solo questi ultimi.
6. Le federazioni devono gestire i loro affari interni in completa indipendenza e vigilare affinché nessun terzo si intrometta nel loro funzionamento. Devono preservare la loro autonomia e resistere ad ogni pressione politica, religiosa o economica che possa arrecare danno al loro impegno a conformarsi allo statuto dell'UCI. Ogni forma di ingerenza o tentativo di ingerenza esterna dovranno essere denunciati all'UCI.

(Commento: questa disposizione non impedisce, ad esempio, che un governo controlli il buon utilizzo dei finanziamenti che versa ad una federazione ma in nessun caso dovrà intromettersi nella strategia né nel funzionamento della federazione).

7. Gli statuti delle federazioni nazionali devono prevedere un sistema di elezione o di nomina interna che assicuri la totale indipendenza della federazione nei confronti di terzi.

Le federazioni nazionali non accetteranno, in particolare, che i governi e altre autorità pubbliche designino membri degli organismi dirigenti di una federazione.

(Commento: questa disposizione non esclude, per esempio, che una federazione decida che in seno al proprio Comitato Direttivo un numero limitato di posti sia occupato da rappresentanti delle autorità pubbliche senza diritto di voto, rimanendo inteso che i membri con diritto di voto dovranno essere eletti esclusivamente dall'assemblea generale tra i candidati che sono nominati esclusivamente dai membri della federazione nazionale).

8. Le federazioni nazionali devono riprendere nei loro statuti le disposizioni di cui ai punti 6 e 7.

(Entrata in vigore: le federazioni, candidate all'affiliazione a partire dal 1° ottobre 2010, i cui statuti non contengano queste clausole si vedranno rifiutare l'affiliazione all'UCI. Le federazioni già affiliate all'UCI beneficeranno di un termine fino al 31 dicembre 2012 per inserire queste clausole nei loro statuti).

9. L'UCI non riconoscerà le decisioni, elezioni ed organi di una federazione nazionale che non siano conformi ai punti 6 e 7. Se la situazione non è regolarizzata nel termine imposto dall'UCI, la federazione potrà essere sospesa.
10. Le federazioni nazionali devono pagare la quota annuale.

Articolo 7 – Domanda di affiliazione

1. La domanda di affiliazione deve essere firmata dai rappresentanti statutari della federazione nazionale candidata ed indirizzata alla sede dell'UCI.
2. La domanda deve essere accompagnata da un dossier comprendente i seguenti elementi:
 - a. Una dichiarazione solenne della federazione nazionale candidata ai sensi della quale si impegna, quale condizione della sua affiliazione, a rispettare e a far rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'UCI così come ad adeguare i propri statuti e regolamenti a quelli dell'UCI;
 - b. Il testo degli statuti e di tutti i regolamenti della federazione nazionale candidata;
 - c. Un rapporto sulle strutture ed attività in ambito dello sport ciclistico del relativo Paese;
 - d. La liste delle unioni o gruppi a cui la federazione nazionale candidata sia già affiliata;
 - e. La composizione del Comitato Direttivo o organo equivalente;
 - f. L'indirizzo ufficiale per la corrispondenza;
 - g. L'identità delle persone abilitate a firmare la corrispondenza.
3. Pena l'irricevibilità, la domanda di affiliazione e dei suoi allegati devono essere redatti in francese o in inglese.
4. Le federazioni nazionali sono tenute ad informare l'UCI nel minor tempo possibile circa ogni modifica dei dati previsti alle lettere b, d, e, f e g del punto 2 di cui sopra.

Articolo 8 – Esame della domanda

La domanda di affiliazione è esaminata dal Comitato Direttivo. Prima di sottoporla al Congresso, il Comitato Direttivo potrà richiedere informazioni complementari ed indicare alla federazione nazionale candidata le modifiche da apportare alle sue strutture o regolamenti per adeguarli ai principi e regolamenti dell'UCI.

Articolo 9 – Procedura d'ammissione

1. Se la domanda di affiliazione è giudicata completa e conforme, il Comitato Direttivo informa le federazioni nazionali e pone il voto circa l'ammissione all'ordine del giorno del prossimo Congresso o del Congresso successivo se il primo Congresso si terrà quando saranno trascorsi meno di due mesi dalla informazione inerente la candidatura resa alle federazioni nazionali.
2. In quest'ultimo caso, il Comitato Direttivo può concedere un'affiliazione provvisoria in attesa del voto del congresso. L'affiliazione provvisoria non dà il diritto di partecipare al funzionamento sociale dell'UCI ma unicamente alle attività sportive a condizione che soddisfi le altre condizioni.

Articolo 10 – Ammissione da parte del Congresso

1. Il Congresso, a sua discrezione, si pronuncia sull'ammissione prima di votare sugli altri punti dell'ordine del giorno, ad eccezione, se del caso, di un voto inerente l'esclusione di una federazione nazionale.
2. La federazione nazionale candidata può presentarsi davanti al Congresso. I suoi delegati lasceranno la sala delle deliberazioni durante l'esame della domanda di ammissione ed il voto.
3. Se la domanda è accettata, i delegati del nuovo membro sono autorizzati a prendere immediatamente parte ai lavori del Congresso.

Articolo 11 – Riconoscimento reciproco

1. I membri dell'UCI si riconoscono reciprocamente come federazioni gerenti il ciclismo nei rispettivi Paesi, con l'esclusione di tutte le altre.
2. Ogni federazione nazionale riconosce e si impegna a rendere esecutive le decisioni prese da un'altra federazione nazionale.
Senza pregiudizio di altri ricorsi, il Comitato Direttivo potrà stabilire, dietro domanda di qualsivoglia interessato, che una decisione presa in virtù di un regolamento nazionale non produrrà alcun effetto che nel Paese della federazione in questione.
3. Ogni federazione nazionale porrà in opera quanto necessario per permettere ai cittadini delle altre federazioni nazionali di partecipare alle attività ciclistiche internazionali organizzate sul proprio territorio.
4. Salvo preventivo accordo del Comitato Direttivo, le federazioni nazionali ed il loro affiliati parteciperanno unicamente alle attività ciclistiche organizzate da una di esse i dall'UCI o da una Confederazione Continentale. Non possono partecipare ad attività organizzate da una federazione nazionale sospesa, salvo applicazione dell'articolo 18.4

Articolo 12 – Divieto di affiliazione ad una associazione concorrente

La federazione nazionale che si affilia ad un'unione o gruppo concorrente o dichiarato tale dal Comitato Direttivo o dal Congresso dell'UCI è sospesa a pieno titolo se non rinuncerà a quest'altra affiliazione entro un mese dall'invio dell'intimazione indirizzata dal Comitato Direttivo.

Articolo 13 – Inosservanza degli obblighi

1. Ogni mancanza da parte di una federazione nazionale agli obblighi derivanti in virtù dello statuto, dei regolamenti dell'UCI o nei confronti del Centro Mondiale del Ciclismo sarà sanzionata con un'ammenda da CHF 300,00 a CHF 10.000,00 su pronuncia del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo potrà delegare questa competenza.
2. In caso di infrazione grave o persistente, tale federazione nazionale potrà, inoltre, essere sospesa.

Articolo 14 - Quota

Ogni federazione nazionale deve pagare una quota annuale il cui ammontare sarà fissato dal Congresso su proposta del Comitato Direttivo.

Articolo 15 – Pagamento della prima quota

La prima quota è dovuta per l'anno civile durante il quale la federazione nazionale è ammessa dal Congresso. Tuttavia, la federazione nazionale candidata all'affiliazione può chiedere che la sua affiliazione abbia effetto a partire dal 1 gennaio successivo all'ammissione da parte del Congresso. In questo caso, non è applicato l'articolo 10.3.

Articolo 16 – Termini di pagamento

La quota deve essere pagata all'UCI al più tardi entro il 31 marzo dell'anno per la quale è dovuta.

Articolo 17 – Sospensione in caso di mancato pagamento

Il Comitato Direttivo porrà all'ordine del giorno del Congresso successivo la sospensione del membro in difetto con il pagamento della quota.

Articolo 18 – Sospensione

1. Il Congresso è competente per la sospensione di una federazione nazionale. Ogni federazione nazionale colpevole di gravi violazioni dei suoi obblighi può tuttavia essere sospesa con effetto immediato dal Comitato Direttivo. Se non viene nel frattempo tolta dal Comitato Direttivo, la sospensione è valida fino al Congresso successivo.
2. Ogni sospensione deve essere confermata dalla maggioranza dei due terzi dei delegati votanti presenti; in difetto di ciò, la sospensione è immediatamente tolta.
3. La sospensione di una federazione nazionale comporta in particolare le seguenti misure:
 - a) non partecipazione al Congresso dell'UCI;
 - b) irricevibilità delle candidature alle elezioni da parte dei suoi affiliati;
 - c) sospensione degli affiliati della federazione nazionale nei comitati e nelle commissioni dell'UCI;
 - d) radiazione o non iscrizione delle sue corse nei calendari internazionali;
 - e) esclusione dei suoi corridori dai campionati del mondo e dalle prove internazionali;
 - f) rifiuto o revoca dell'organizzazione dei campionati del mondo;
 - g) interdizione alle altre federazioni nazionali di intrattenere rapporti sul piano sportivo con la federazione nazionale sospesa.
4. Tuttavia, il Comitato Direttivo potrà decidere, in particolare nell'interesse di terzi, che alcune misure non siano applicate nei casi o per un periodo che esso stabilisce.

Articolo 19 – Esclusione

1. Una federazione nazionale può essere esclusa dal Congresso nei casi seguenti:
 - a) quando la federazione nazionale cessa di rivestire il carattere ufficiale di una federazione nazionale di ciclismo nel suo Paese;
 - b) quando la federazione nazionale compromette la reputazione internazionale dello sport ciclistico;
 - c) quando la federazione nazionale non ha onorato i suoi impegni finanziari a più riprese verso l'UCI;
 - d) quando la federazione nazionale è colpevole di una violazione grave degli statuti, dei regolamenti o delle decisioni dell'UCI.
2. La decisione di esclusione richiede una maggioranza dei due terzi dei voti.
3. Il Congresso si pronuncia sull'esclusione prima di votare ogni altro punto all'ordine del giorno.

Articolo 20 – Diritto di essere ascoltata

La federazione nazionale deve aver avuto la possibilità di essere ascoltata prima che venga adottata una sanzione nei suoi confronti.

Articolo 21 – Dimissione

La federazione nazionale che desidera lasciare l'UCI deve indirizzare alla sede dell'UCI una lettera di dimissioni attraverso una raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il preavviso delle dimissioni deve pervenire all'amministrazione dell'UCI almeno sei mesi prima dell'anno civile.

Articolo 22 – Nessun diritto di rimborso o danni e interessi

1. In nessuna ipotesi, una federazione nazionale ha il diritto ad un rimborso della quota versata.
2. Le federazioni nazionali rinunciano ad ogni richiesta di risarcimento danni ed interessi per ciò che deriva dalle decisioni prese dalle istituzioni dell'UCI nei loro confronti, salvo nel caso di abuso di diritto o di colpa grave.

CAPITOLO 3: CONFEDERAZIONI CONTINENTALI

Articolo 23 – Definizione

1. Le federazioni nazionali di uno stesso continente sono raggruppate in una Confederazione Continentale, organizzazione amministrativa in seno all'UCI e parte integrante della stessa.
2. Ci sono 5 Confederazioni Continentali:
 - Africa
 - America
 - Asia
 - Europa
 - Oceania
3. Ogni federazione nazionale appartiene alla Confederazione che corrisponde alla collocazione geografica della capitale del proprio Paese.
Possono essere decise dal Congresso delle eccezioni stabilite a maggioranza assoluta dei voti, dietro richiesta indirizzata al Comitato Direttivo dalla federazione nazionale e dalle due Confederazioni Continentali coinvolte.

Articolo 24 – Ruolo, diritti e doveri

1. Le Confederazioni Continentali sono incaricate dello sviluppo del ciclismo nei loro rispettivi continenti e informeranno l'UCI dei problemi del ciclismo propri del loro continente.
2. Sottoporranno al Comitato Direttivo delle proposte per le attività che potranno essere organizzate a livello continentale, in particolare per ciò che concerne:
 - a) L'elaborazione del calendario continentale delle corse ciclistiche;
 - b) l'organizzazione e la pianificazione di stages di formazione per commissari e tecnici;
 - c) l'organizzazione dei campionati continentali o giochi regionali.
3. Allo stesso tempo le confederazioni continentali stabiliranno i regolamenti per l'organizzazione delle attività ciclistiche continentali.
4. Sotto la supervisione del Comitato Direttivo e dietro riserva delle condizioni generali che il Comitato Direttivo è suscettibile di stabilire, ogni Confederazione Continentale può:
 - a) stabilire forme di cooperazione con e tra Paesi del Continente, quando non esista una federazione nazionale;
 - b) stabilire forme di cooperazione con e tra i territori del proprio Continente collegati ad uno o più Paesi di altri Continenti, salvo riserva d'accordo della federazione nazionale di detti Paesi.

Articolo 25 – Organizzazione ed elezioni

1. Ogni Confederazione Continentale deve organizzarsi sul piano amministrativo per assicurare la buona esecuzione dei propri compiti così come partecipazione delle federazioni al funzionamento dell'UCI.
2. Per tale scopo, le Confederazioni Continentali devono istituire una segreteria continentale ed adottare un regolamento interno strettamente conforme allo statuto ed ai regolamenti dell'UCI. Il regolamento interno deve in particolare prevedere:
 - a) almeno un'assemblea generale delle federazioni nazionali ogni quattro anni;
 - b) un ufficio esecutivo ed un presidente eletti democraticamente ogni quattro anni dall'assemblea generale;
 - c) le modalità di designazione dei delegati aventi diritto di voto al Congresso dell'UCI secondo l'articolo 36
3. L'elezione del presidente e dell'ufficio esecutivo deve aver luogo nel periodo dei sette mesi precedenti il primo aprile dell'anno di elezione del Comitato Direttivo dell'UCI. Le Confederazioni informeranno l'UCI dell'identità del presidente e del rappresentante continentale entro una settimana dalla loro elezione.
4. Il Comitato Direttivo dell'UCI può stabilire un regolamento interno tipo per le Confederazioni Continentali.
5. L'UCI concede un contributo annuale per le spese di funzionamento delle Confederazioni Continentali.

Articolo 26 – Non conformità con gli statuti ed i regolamenti dell’UCI

I regolamenti e le decisioni delle Confederazioni Continentali possono essere annullati dal Comitato Direttivo dell’UCI, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una federazione a causa di non conformità con lo statuto e con i Regolamenti dell’UCI.

CAPITOLO 4: CONGRESSO

Articolo 27 – Definizione del Congresso

Il Congresso è l'assemblea generale dei membri dell'UCI e suo organismo supremo.

Articolo 28 – Congresso Statutario

1. Il Congresso statutario si svolge ogni anno.
2. Il Comitato Direttivo può convocare Congressi straordinari in qualsiasi momento. Il Comitato Direttivo deve convocare un Congresso straordinario entro due mesi dalla domanda scritta di almeno un quinto delle federazioni nazionali indirizzata allo stesso Comitato Direttivo con l'indicazione delle motivazioni e dell'ordine del giorno.
3. La data ed il luogo di ogni Congresso sono fissati dal Comitato Direttivo almeno trenta giorni prima la data del Congresso.

Articolo 29 – Competenze del Congresso

1. Il congresso ha le seguenti competenze esclusive:
 - a) la modifica dello statuto e la dissoluzioni dell'associazione;
 - b) il trasferimento della sede dell'UCI in un altro Paese;
 - c) l'ammissione e l'esclusione delle federazioni nazionali, così come la loro sospensione, senza pregiudizio dell'articolo 46.d;
 - d) fissare l'ammontare annuale delle quote su proposta del Comitato Direttivo;
 - e) l'elezione del presidente dell'UCI e degli altri 11 membri del Comitato Direttivo;
 - f) la revoca dei membri del Comitato Direttivo dell'UCI;
 - g) la nomina, su proposta del Comitato Direttivo, del revisore dei conti e la sua revoca;
 - h) la nomina, su proposta del Comitato Direttivo, dei membri della commissione etica e loro revoca;
2. Inoltre, il Congresso si pronuncia ogni anno su:
 - a) il rapporto del Comitato Direttivo con riferimento alla gestione dell'UCI;
 - b) il rapporto del revisore dei conti
 - c) i bilanci dell'anno precedente
 - d) il budget relativo all'anno successivo.

Articolo 30 – Convocazione del Congresso

1. Le convocazioni per il Congresso sono inviate alle federazioni nazionali almeno trenta giorni prima della data del Congresso. Le Confederazioni Continentali ne ricevono copia. Le convocazioni indicano la data, l'ora e il luogo del Congresso così come l'ordine del giorno. Se del caso, sono accompagnate dal testo completo delle proposte di modifica dello statuto e la lista delle candidature alla presidenza ed al Comitato Direttivo.
2. Sono inoltre allegati alle convocazioni per i Congressi Statutari:
 - a) il rapporto del Comitato Direttivo;
 - b) i bilanci ed il budget;
 - c) il rapporto del revisore dei conti.

Articolo 31 – Ordine del giorno del Congresso

1. L'ordine del giorno del Congresso è stabilito dal Comitato Direttivo.
2. La federazione nazionale che voglia far iscrivere uno o più punti all'ordine del giorno del Congresso, o che voglia interpellare il Comitato Direttivo, deve far pervenire le sue proposte motivate o il testo della sua interpellanza, redatti in francese o in inglese, alla sede dell'UCI almeno sessanta giorni prima la data del Congresso.
3. Ad eccezione delle modifiche statutarie, ogni questione che non figuri all'ordine del giorno di un Congresso può esservi aggiunta per essere discussa e votata nel corso dello stesso dietro richiesta di almeno quindici federazioni nazionali.
4. Salvo applicazione del paragrafo precedente, non è ammesso alcun voto su una questione che non figuri all'ordine del giorno.

Articolo 32 – Delegati al Congresso

1. Ogni federazione nazionale e le federazioni nazionali candidate la cui affiliazione è all'ordine del giorno, possono inviare al congresso al massimo tre delegati.
2. Ogni delegato deve avere almeno 18 anni compiuti, essere membro della sua federazione nazionale ed essere debitamente nominato dall'organo competente della detta federazione nazionale.
3. I membri del personale dell'UCI non possono essere inviati come delegati al Congresso.
4. Almeno quindici giorni prima del Congresso, le federazioni nazionali candidate fanno pervenire alla sede dell'UCI la composizione esatta della loro delegazione, con indicazione del capo delegazione e, eventualmente, dei membri supplenti.
5. All'apertura del Congresso, l'identità dei membri di ogni delegazione è registrata dal direttore generale o suo assistente. I membri delle delegazioni ammesse al Congresso non potranno essere sostituiti durante il Congresso.

Articolo 33 – Apertura al pubblico

I congressi dell'UCI sono pubblici, salvo il caso in cui il Congresso decida diversamente.

Articolo 34 – Presidenza e quorum del Congresso

1. Il Presidente dell'UCI apre e presiede il Congresso. Da lettura dell'ordine del giorno e disciplina i dibattiti e le operazioni di voto.
2. Può farsi assistere dai membri del Comitato Direttivo e dal Direttore Generale.
3. Il Congresso può aver luogo solo se la maggioranza (più del 50%) dei delegati votanti è presente.
4. Se il quorum non è raggiunto, un secondo Congresso deve essere organizzato nelle 24 ore successive al primo con lo stesso ordine del giorno. Nessun quorum è richiesto per il secondo Congresso a meno che un punto all'ordine del giorno sia relativo ad una modifica statutaria, all'elezione o revoca del Presidente o dei membri del Comitato Direttivo o la dissoluzione dell'UCI.

Articolo 35 – Discussione sui punti all'ordine del giorno

1. Prima di passare alle votazioni sui punti che figurano all'ordine del giorno, i membri delle delegazioni di ogni federazione potranno prendere la parola ed esprimersi liberamente sui punti sottoposti a votazione.
2. Nell'interesse di un buon svolgimento del Congresso, il Presidente potrà limitare il tempo di ogni intervento e limitare il numero di interventi ad uno per delegazione.
3. Il Presidente chiude il dibattito a meno che il Congresso non decida diversamente.

Articolo 36 – Delegati votanti

1. Il diritto di voto delle federazioni si esercita attraverso l'intermediazione di delegati votanti, designati in seno di ogni Confederazione Continentale. Ogni delegato deve essere membro di una federazione nazionale della relativa Confederazione Continentale.
2. Partecipano al Congresso 45 delegati votanti, suddivisi tra le Confederazioni Continentali come segue:
 Afrique: 9 delegati
 America: 9 delegati
 Asia: 9 delegati
 Europa: 15 delegati
 Oceania: 3 delegati
3. Ogni delegato votante ha a disposizione un solo voto.
4. In aggiunta ai rispettivi delegati, ogni Confederazione Continentale eleggerà democraticamente un certo numero di delegati votanti supplenti ripartiti come di seguito:
 Afrique: 5 delegati supplenti
 America: 5 delegati supplenti
 Asia: 5 delegati supplenti
 Europa: 8 delegati supplenti
 Oceania: 2 delegati supplenti
5. I delegati votanti supplenti non hanno il diritto di voto nel corso di un Congresso se non quando il numero corrispondente dei delegati votanti di una Confederazione Continentale è assente. Se il numero dei delegati votanti assenti di una confederazione nazionale è superiore al numero di supplenti a cui ha

diritto, non sarà permesso di compensare il resto dei posti.

Articolo 37 – Identità dei delegati votanti

1. L'identità dei delegati votanti e dei delegati votanti supplenti deve essere comunicata dalle Confederazioni Continentali alla sede dell'UCI almeno tre mesi prima la data del Congresso. I delegati la cui identità non sia stata comunicata in tempo non potranno esercitare il loro diritto di voto al Congresso.
2. Un delegato votante non può votare come mandatario di un altro delegato votante.
3. I delegati votanti non possono essere designati tra i membri del personale dell'UCI o di una Confederazione Continentale.

Articolo 38 – Maggioranza richiesta per le decisioni

1. Salvo diversa disposizione negli statuti, è necessaria la maggioranza (più del 50%) dei suffragi espressi affinché una decisione sia valida.
2. Se la votazione verte su più di due opzioni nessun delle quali abbia ottenuta la maggioranza (più del 50%) dei suffragi espressi, viene organizzato un secondo turno di votazione per le due opzioni che abbiano ottenuto il miglior risultato nel primo turno.
3. E' richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti espressi nei seguenti casi:
 - a) esclusione di un membro;
 - b) dissoluzione dell'UCI;
 - c) modifica dello statuto;
 - d) revoca del Presidente.Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 23, 36, 38, 47 e 48.1 del presente statuto, possono essere modificati solo a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
4. Le astensioni ed i voti nulli non contano come voti espressi.

Articolo 39 – Maggioranza richiesta per le elezioni

1. In caso di elezione, ogni votante deve votare per tanti candidati quanti sono i posti vacanti. Ogni altro voto è nullo.
Saranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ex aequo per l'ultimo posto disponibile si procederà ad un'elezione a maggioranza relativa tra i candidati ex aequo. In questo caso, pena nullità del voto, non potrà che essere votato un solo candidato.
2. Se l'elezione è per un solo posto vacante, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza (più del 50%) dei voti espressi. Se del caso, è organizzato un secondo turno di votazione tra i due candidati che abbiano ottenuto i migliori risultati nel primo turno. In caso di parità tra due candidati, la decisione si deciderà a testa o croce.
3. Se vi è una sola candidatura per un posto o se il numero dei candidati corrisponde al numero di posti disponibili, l'elezione avviene senza voto.

Articolo 40 – Sistema di voto

1. La votazione avviene per alzata di mano, o, qualora un delegato votante lo richieda, per appello nominale.
2. Tuttavia, si procederà ad una votazione a scrutinio segreto:
 - a) per l'ammissione, la sospensione e l'esclusione di membri dell'UCI;
 - b) per l'elezione e la revoca del Presidente e degli altri membri del Comitato Direttivo;
 - c) quando lo richiedano sette delegati votanti.

Articolo 41 – Modifiche dell'ordine del giorno

1. Ogni modifica ai testi allegati all'ordine del giorno deve essere presentata per iscritto alla sede dell'UCI, almeno quindici giorni prima la data del Congresso. Il testo delle modifiche sarà distribuito al più tardi all'inizio del Congresso.
2. Il voto avverrà in primo luogo sugli emendamenti cominciando dall'ultimo, poi sulla proposta eventualmente modificata.

Articolo 42 – Delega ad una commissione

Il Congresso può decidere che una proposta sia sottoposta ad una commissione nominata dal Comitato Direttivo che redigerà un rapporto. Questa proposta sarà inserita nell'ordine del giorno del successivo Congresso statutario.

Articolo 43 – Processo verbale

1. Per ogni Congresso dell'UCI viene redatto un processo verbale.
2. Il processo verbale è redatto, seduta stante, dal Direttore Generale o dalla persona designata dal Presidente dell'UCI.
3. Il processo verbale è redatto in francese o in inglese a scelta del suo autore.
4. Il processo verbale è tradotto in francese o in inglese secondo i casi ed inviato alle federazioni ed alle Confederazioni Continentali.

Articolo 44 – Entrata in vigore delle decisioni

Salvo decisione contraria del Congresso, le decisioni del Congresso hanno applicazione immediata.

CAPITOLO 5: COMITATO DIRETTIVO

Articolo 45 - Ruolo

1. L'UCI è diretta dal suo Comitato Direttivo sotto l'autorità del Congresso.
2. Il Comitato Direttivo ha i più ampi poteri riguardo la gestione dell'UCI e la regolamentazione del ciclismo. Decide in ogni materia non espressamente riservata ad un altro organismo dal presente statuto.

Articolo 46 - Competenze

1. Senza pregiudizio dell'articolo 45, il Comitato Direttivo in particolare:
 - a) fissa il luogo e la data dei Congressi;
 - b) convoca i Congressi e ne assicura la loro organizzazione;
 - c) rende esecutive le decisioni del Congresso;
 - d) in casi gravi ed urgenti, pronuncia la sospensione delle federazioni, da approvarsi dal successivo Congresso;
 - e) propone al Congresso la nomina del revisore dei conti
 - f) propone al Congresso l'ammontare della quota annuale;
 - g) adotta i budget ed i conti annuali da sottomettere al Congresso;
 - h) nomina il Direttore Generale su proposta del Presidente;
 - i) decide in merito ai contratti da firmare con i terzi conformemente ai regolamenti finanziari dell'UCI;
 - j) adotta e modifica il regolamento UCI;
 - k) crea le commissioni necessarie al buon funzionamento dell'UCI e ne nomina i membri
 - l) crea gli organi giurisdizionali e ne nomina i membri ad eccezioni di quelli della commissione etica che sono eletti dal Congresso;
 - m) fissa il luogo dei campionati del mondo e ne attribuisce l'organizzazione;
 - n) vigila affinché gli statuti siano applicati ed adotta le misure richieste per la loro applicazione.
2. Il Comitato Direttivo determina le condizioni di partecipazione alle prove ciclistiche. Può determinare il rilascio delle licenze secondo la procedura che stabilisce ed il pagamento delle quote o dei canoni.
3. Le infrazioni ai regolamenti e le decisioni sono sanzionate secondo i regolamenti e le procedure stabilite dal Comitato Direttivo. Possono essere previste le sanzioni seguenti:
 - a) ammonizione
 - b) biasimo
 - c) ammenda
 - d) sospensione
 - e) esclusione definitiva
 - f) esclusione dalla partecipazione a una o più prove determinate
 - g) messa fuori competizione
 - h) declassamento
 - i) penalità in tempo e/o in punti
 - j) soppressione dei premi.
4. Il Comitato Direttivo potrà delegare questa competenza.

Articolo 47 - Composizione

1. Il Comitato Direttivo è composto dai 17 membri seguenti:
 - il Presidente dell'UCI
 - 11 membri eletti dal Congresso
 - i 5 Presidenti delle 5 Confederazioni Continentali.
2. Il Presidente è eletto dal Congresso conformemente all'articolo 52
3. Gli altri 11 membri eletti sono eletti dal Congresso secondo la seguente ripartizione:
 - 7 membri derivanti da federazioni nazionali UEC
 - 1 membro derivante da una federazione nazionale CAC

- 1 membro derivante da una federazione nazionale ACC
 - 1 membro derivante da una federazione nazionale COPACI
 - 1 membro derivante da una federazione nazionale OCC
4. Ai membri di cui al paragrafo 1 di cui sopra possono aggiungersi al massimo due membri cooptati.

Articolo 48 – Elezione e durata

1. Salvo in caso di successione, il Presidente gli altri 11 membri eletti del Comitato Direttivo sono eletti in occasione dello stesso Congresso. L'elezione del Presidente avviene secondo l'articolo 39.2, immediatamente prima a quella degli altri 11 membri.
L'elezione di questi altri 11 membri avviene secondo quanto previsto dall'articolo 39.1, essendo precisato che l'UEC dovrà presentare una lista di almeno 10 candidati e le altre Confederazioni continentali una lista di almeno 2 candidati.
Se del caso si applicherà l'articolo 39.3.
2. Il mandato del Comitato Direttivo e del Presidente ha effetto immediato appena chiuso il Congresso che ha determinato l'elezione. Termina alla chiusura del Congresso che eleggerà il nuovo Comitato Direttivo.
3. Il Comitato Direttivo è rinnovato ogni quattro anni. I membri uscenti sono rieleggibili.

Articolo 49 – Presidenza e Vice Presidenza

1. Il Presidente dell'UCI è allo stesso tempo il Presidente del Comitato Direttivo.
2. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri a scrutinio segreto tre Vice Presidenti.

Articolo 50 – Membri cooptati

1. Il Comitato Direttivo, composto secondo l'articolo 47.1, può cooptare – sulla base della loro specializzazione e qualificazioni particolari – al massimo due persone come membri del Comitato Direttivo.
2. Salvo dimissioni o revoca da parte del Congresso o dal Comitato Direttivo, il mandato dei membri cooptati termina alla fine del mandato del Comitato Direttivo di cui fanno parte.

Articolo 51 – Condizioni di eleggibilità

1. Le candidature alla Presidenza sono proposte dalla federazione della nazionalità o della residenza del candidato.
Nessuna proposta è richiesta per il Presidente uscente candidato ad una rielezione.
Le candidature degli altri 11 membri eletti sono proposte dalle rispettive Confederazioni Continentali.
2. Un candidato alla Presidenza o al Comitato Direttivo non deve essere stato riconosciuto colpevole di una violazione delle regole antidoping o di una infrazione penale incompatibile con la funzione.
3. Un candidato alla Presidenza o al Comitato Direttivo non deve aver compiuto 74 anni al momento della sua elezione.
4. Pena l'irricevibilità, le candidature devono essere redatte in francese o in inglese e depositate presso la sede dell'UCI almeno tre mesi prima della data del Congresso.
5. Se non si è raggiunto un numero sufficiente di candidati, possono essere presentate nuove candidature durante la seduta del Congresso. L'elezione sarà limitata ai nuovi candidati; i candidati presentati secondo i paragrafi 1 e 2 di cui sopra saranno eletti d'ufficio.

Articolo 52 – Indipendenza ed eleggibilità

Nessun membro del Comitato Direttivo può trovarsi allo stesso tempo in rapporto contrattuale di impiego o servizio con l'UCI, con una federazione nazionale o una Confederazione Continentale.

Articolo 53 – Durata del mandato e vacanza

1. Il mandato di un membro del Comitato Direttivo cessa per dimissioni, decesso o revoca da parte del Congresso. Il Comitato Direttivo continuerà a funzionare con gli stessi poteri di quando era al completo. Si procederà all'elezione del successore del membro eletto nel Congresso seguente.
Il mandato in seno al Comitato Direttivo di un Presidente di una Confederazione Continentale cessa con l'elezione di un nuovo Presidente di questa Confederazione.

2. Un membro del Comitato Direttivo che abbia compiuto 74 anni nel corso del suo mandato può restare in carica fino alla fine di detto mandato.
3. Il Presidente di una Confederazione Continentale può essere sostituito come membro del Comitato Direttivo da un rappresentante continentale, eletto a tale scopo dalla relativa Confederazione Continentale, nei seguenti casi:
 - a) quando tale Presidente – prima di assumere la funzione – rinuncia al suo mandato in seno al Comitato Direttivo;
 - b) quando tale Presidente è eletto presidente dell'UCI;
 - c) quando tale Presidente si dimette dal Comitato Direttivo dell'UCI o è revocato ma resta in funzione come Presidente della Confederazione Continentale.Il rappresentante continentale sarà sostituito dal nuovo Presidente che sarà eletto dalla Confederazione Continentale e che assumerà esso stesso il mandato in seno al Comitato Direttivo.
4. Se il Comitato Direttivo non annovera più di sei membri eletti, l'elezione dei successori deve avere luogo nel più breve tempo possibile, se del caso in occasione di un Congresso straordinario da convocare a tal fine.
5. Le dimissioni possono essere date solo con un preavviso di almeno tre mesi, salvo decisione contraria del Comitato Direttivo o del Congresso nel caso in cui questo si riunisca durante il periodo di preavviso.
6. Se un membro del Comitato Direttivo cessa di appartenere alla sua federazione nazionale, il Comitato Direttivo deciderà, dietro richiesta di tale federazione, se portare il voto sulla revoca eventuale di questo membro all'ordine del giorno del Congresso successivo.
7. Il successore termina il mandato del predecessore.
8. Ogni membro del Comitato Direttivo assente a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo sarà considerato come dimissionario. Il Comitato Direttivo può decidere di mantenere al suo posto un membro che sia stato assente per tre riunioni consecutive in ragione di circostanze eccezionali.

Articolo 54 - Riunioni

1. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una alla vigilia del Congresso statutario e nella città in cui questo avrà luogo. □
2. Ugualmente si riunisce, sia a richiesta del Presidente sia a richiesta di almeno cinque membri, ogni volta che le circostanze lo facciano sembrare utile. In questo caso, la scelta del luogo della riunione è lasciato al gradimento del Presidente. Tuttavia, le riunioni si terranno, se possibile, in occasione di una manifestazione ciclistica internazionale.
3. Il Presidente può ugualmente invitare i membri del Comitato Direttivo a pronunciarsi per via elettronica.

Articolo 55 - Decisioni

1. Per poter deliberare in maniera valida, il Comitato Direttivo deve riunire la maggioranza dei suoi membri previsti all'articolo 47.1. Il Comitato Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza (più del 50%) dei voti validamente espressi. I membri del Comitato Direttivo non possono in alcun caso farsi sostituire.
2. I membri cooptati hanno un voto solamente consultivo.
3. I membri del Comitato Direttivo non parteciperanno al voto sui punti dell'ordine del giorno che rivestano un interesse particolare per la federazione della loro nazionalità o per la federazione nella quale essi occupano una funzione. Se del caso, questi punti saranno designati per un voto particolare al quale i membri in questione non prenderanno parte.
4. Ogni membro avente un interesse diretto e personale in una questione sottoposta a deliberazione deve lasciare la seduta prima della deliberazione. Se il Comitato Direttivo delibera e si pronuncia su una questione controversa riguardante una federazione nazionale, i membri del Comitato Direttivo aventi la nazionalità di questa federazione devono lasciare la seduta.
5. Ogni disaccordo circa l'esistenza di un possibile conflitto di interessi in seno al Comitato Direttivo sarà rinviato davanti alla Commissione Etica che deciderà.
6. In caso di parità di voti, il voto del Presidente o del suo sostituto è preponderante.

Articolo 56 - Commissioni

1. Il Comitato Direttivo può ripartire i compiti derivanti dalla sua competenza tra i propri membri, i quali potranno essere assistiti da una commissione da essi presieduta.
Il Comitato Direttivo determinerà l'estensione delle attività ed il funzionamento delle commissioni e ne designerà i membri.
2. Il membro o la commissione al quale/alla quale è affidato un compito specifico deve predisporre un

budget annuale per il suo settore. Questo budget dovrà essere approvato dal Comitato Direttivo ed integrato nel budget globale dell'UCI da sottoporre al Congresso.

3. Ogni disaccordo circa l'esistenza di un possibile conflitto di interessi in seno ad una commissione sarà rinviato davanti alla Commissione Etica che deciderà.
4. Il mandato di un membro di una commissione cessa in caso di dimissioni, di decesso o se il Comitato Direttivo lo dimette dalle sue funzioni. Ugualmente termina il giorno della seduta del Comitato Direttivo successivo alla data in cui il membro in questione ha compiuto 74 anni.

Articolo 57 – Rapporto al Congresso

Nel corso del Congresso statutario, il Comitato Direttivo rende conto della propria gestione. A questo fine, il Comitato Direttivo redige un rapporto la cui approvazione da parte del Congresso varrà come scarico per la sua gestione.

CAPITOLO 6: UFFICIO ESECUTIVO

Article 58 – Ufficio esecutivo

1. La gestione degli affari previsti dal presente Statuto come come di tutti quelli che necessitano di essere regolati con urgenza tra due sedute del Comitato Direttivo possono essere delegati ad un Ufficio Esecutivo, costituito dal Presidente e dai tre Vice Presidenti.
2. Il Presidente può sottoporre ogni argomento per consultazione all'Ufficio Esecutivo.
3. Le decisioni dell'Ufficio Esecutivo possono essere adottate in via telematica.
4. L'Ufficio Esecutivo informerà delle sue decisioni il Comitato Direttivo senza ritardo.
5. Tutte le decisioni adottate dall'Ufficio Esecutivo devono essere confermate dal Comitato Direttivo nel corso della seduta successiva.
6. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.
7. I membri dell'ufficio esecutivo non parteciperanno alla votazione sui punti all'ordine del giorno che presentino un interesse particolare per la federazione della loro nazionalità o per la federazione nella quale rivestono una funzione. Se del caso, questi punti saranno designati per un voto particolare al quale i membri in questione non prenderanno parte.

Articolo 59 – Casi che necessitano di un'azione immediata

In casi di estrema urgenza, il Presidente può decidere da solo. Deve immediatamente informare l'Ufficio Esecutivo di queste decisioni.

Articolo 60 – Esame delle candidature

L'Ufficio Esecutivo esamina le candidature per la carica di Direttore generale dell'UCI.

CAPITOLO 7: PRESIDENTE

Articolo 61 - Ruolo

1. Il Presidente dell'UCI presiede il Congresso dell'UCI, il Comitato Direttivo e l'Ufficio Esecutivo.
2. Ha la responsabilità principale di fare applicare le decisioni prese dal Congresso e dal Comitato Direttivo attraverso l'intermediazione del Direttore Generale e dell'Amministrazione.
3. Ha la responsabilità delle relazioni tra l'UCI e le Confederazioni Continentali, le federazioni nazionali, le istituzioni politiche e le organizzazioni internazionali
4. Può designare, sotto la propria responsabilità, ogni persona che abbia una funzione in seno al ciclismo come delegato ufficiale dell'UCI per compiere missioni specifiche.

Articolo 62 – Periodo massimo d'esercizio

1. Il Presidente dell'UCI non può esercitare tale funzione per un massimo di tre mandati di quattro anni.
2. A titolo eccezionale rispetto all'articolo 62, paragrafo 1, il Congresso che si tiene l'anno precedente al Congresso elettivo può decidere, con l'approvazione della maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, di autorizzare il presidente, che abbia svolto tre mandati, a presentare la sua candidatura per un quarto ed ultimo mandato.

Articolo 63 – Incompatibilità e vacanza

1. La presidenza dell'UCI è incompatibile con un mandato o una qualunque funzione in seno ad una Confederazione Continentale o federazione nazionale. Colui il quale è eletto Presidente dell'UCI decade per diritto da questi mandati o funzioni. Se il Presidente dell'UCI accetta un tale mandato o una tale funzione o si presenta come candidato decade per diritto dalla carica di Presidente dell'UCI.
2. Se un rappresentante continentale è eletto presidente dell'UCI, il mandato in seno al Comitato Direttivo riservato alla sua Confederazione Continentale sarà assunto da un successore da designarsi ad opera di questa Confederazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente nominato dall'Ufficio Esecutivo.
4. Se il Presidente cessa definitivamente di esercitare le sue funzioni, è rappresentato dal Vice Presidente nominato da Comitato Direttivo fino al Congresso successivo ove si eleggerà un nuovo Presidente.

CAPITOLO 8: RAPPRESENTANZA ESTERNA

Articolo 64 – Rappresentanza

Il Presidente rappresenta l'UCI in ogni occasione. La rappresenta anche in sede giudiziaria, sia come richiedente che come convenuto.

Articolo 65 – Firme congiunte

In materia contrattuale, l'UCI è validamente impegnato dalle firme congiunte del Presidente, di un Vice Presidente, del direttore generale o di un Direttore nominato dal Comitato Direttivo.

CAPITOLO 9: ORGANI GIUDIZIARI

Articolo 66 – Organi giudiziari

1. Gli organi giudiziari dell'UCI sono:
 - a. La commissione disciplinare
 - b. Il collegio arbitrale
 - c. La commissione delle licenze
 - d. La commissione etica
 - e. Il tribunale antidopingIl Comitato Direttivo designa i membri degli organi giudiziari ad eccezione di quelli della commissione etica, eletti dal Congresso.
2. Le responsabilità e le funzioni della commissione disciplinare, del collegio arbitrale e della commissione delle licenze sono determinate dal Regolamento UCI.
3. Le responsabilità e le funzioni della commissione etica sono determinate dal Codice Etico dell'UCI.
4. Le responsabilità e le funzioni del tribunale antidoping sono determinate dal Regolamento UCI così come dalle regole di procedura del tribunale antidoping
5. Il mandato di un membro di un organo giudiziario finisce per dimissione, decesso o revoca da parte del Comitato Direttivo, ad eccezione dei membri della commissione etica che possono essere revocati solo dal Congresso. Ugualmente finisce il giorno della riunione del Comitato Direttivo successivo alla data nella quale il membro in questione ha compiuto 74 anni. Ogni membro eletto di un organo giudiziario che compie gli anni nel corso del suo mandato può restare in carica fino alla fine di detto mandato.

Articolo 67 – Ufficiali

1. Gli ufficiali dell'UCI comprendono i membri del Comitato Direttivo, i membri onorari, i membri delle commissioni, i membri degli organi giudiziari, i delegati votanti al Congresso, i delegati al Congresso, i membri esecutivi delle Confederazioni Continentali ed i candidati ad un posto esecutivo in seno all'UCI e alle Confederazioni Continentali.
2. Ogni ufficiale dell'UCI è tenuto a rispettare gli statuti, i regolamenti ed il codice etico dell'UCI.

CAPITOLO 10: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Articolo 68 – Amministrazione e Direttore Generale

1. L'amministrazione dell'UCI è posta sotto la direzione del Presidente, assistito dal Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è nominato, su base contrattuale, dal Comitato Direttivo - su proposta del Presidente - al termine di una procedura di selezione approvata dal Comitato Direttivo.
3. Il Direttore Generale redige il processo verbale dei Congressi e delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Ufficio Esecutivo. Aggiorna lo statuto ed i regolamenti dell'UCI e ne assicura la pubblicazione e la distribuzione.
4. Il servizio amministrativo assume la segreteria generale. Tiene la contabilità giornaliera, si occupa degli incassi dei proventi e dei pagamenti autorizzati.
5. Il servizio amministrativo è stabilito in Svizzera, all'indirizzo fissato dal Comitato Direttivo.

CAPITOLO 11: FINANZE

Articolo 69 – Finanze

1. L'esercizio sociale dell'UCI comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Le risorse dell'UCI provengono in particolare dalle quote delle federazioni nazionali, dalle quote o dai contributi dei tesserati, dalle sponsorizzazioni e dai diritti derivanti dalle attività sportive.
3. Tutti gli importi indicati nei testi e nei documenti dell'UCI saranno espressi in franchi svizzeri o in euro.
4. L'UCI può pubblicare le obbligazioni finanziarie e tutti gli altri importi in franchi svizzeri, euro o dollari.
5. Può essere concessa, secondo criteri oggettivi e nel limite del budget approvato dal Congresso, un'indennità alle persone che esercitano in seno all'UCI dei compiti che assorbono una parte considerevole del loro tempo.
6. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato Direttivo e delle Commissioni derivanti dall'esercizio delle loro funzioni sono a carico dell'UCI.

CAPITOLO 12: CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 73 – Revisore dei conti

1. Il Congresso nomina, su proposta del Comitato Direttivo, un revisore dei conti per un periodo di quattro anni. Solo il Congresso può mettere fine al suo mandato.
2. La nomina del revisore dei conti avviene due anni dopo l'elezione del Comitato Direttivo.
3. Il revisore dei conti deve essere un revisore di un'impresa indipendente stabilita in Svizzera.
4. Il revisore dei conti verifica i conti dell'UCI. Al riguardo, redige un rapporto che deve essere sottoposto al Congresso.

CAPITOLO 13: TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

Articolo 71 - Appelli

Il Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna, Svizzera, è esclusivamente competente per prendere conoscenza e risolvere i ricorsi, in grado d'appello, nei casi previsti dai regolamenti stabiliti dal Comitato Direttivo, contro le decisioni sportive, disciplinari ed amministrative prese in virtù dei regolamenti dell'UCI.

Ogni decisione adottata dal Congresso o dal Comitato Direttivo può essere oggetto di un appello presso il Tribunale dello Sport a Losanna.

Articolo 72 – Controversie

Il Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna, Svizzera, è esclusivamente competente, ad esclusione dei tribunali o giurisdizioni dello Stato, per dirimere le controversie tra gli organismi dell'UCI, ivi comprese le Confederazioni Continentali, e le controversie tra federazioni nazionali.

Articolo 73 – Ultima istanza

Il Tribunale Arbitrale dello Sport risolve in ultima istanza. Le sue decisioni sono definitive.

Articolo 74 – Regole di procedura

La procedura davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport est governata dai regolamenti dell'UCI e, per il resto, dal Codice di arbitrato in materia sportiva.

Articolo 75 – Diritto applicabile

In difetto della scelta da parte delle parti del diritto applicabile, il Tribunale Arbitrale dello Sport applicherà in primo luogo lo statuto ed il regolamento UCI e sussidiariamente il diritto svizzero.

CAPITOLO 14: LINGUE UFFICIALI

Articolo 76 – Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali dell'UCI sono il francese e l'inglese.

Articolo 77 – Regolamenti e documenti

1. Lo statuto, i regolamenti ed i processi verbali, così come tutti i documenti sottoposti al Congresso, devono essere redatti in francese ed in inglese.
2. In caso di divergenze tra il testo francese ed il testo inglese, fa fede il testo nella sua lingua originale.

Articolo 78 – Corrispondenza e riunioni

1. Ogni documento o lettera indirizzata all'UCI deve essere redatto/a in francese o in inglese.
2. Le lingue utilizzate durante i Congressi e le riunioni degli organismi dell'UCI saranno il francese e l'inglese.
3. Durante il Congresso sarà prevista una traduzione simultanea in francese ed in inglese.

CAPITOLO 15: SIMBOLI, LOGHI E ONORIFICENZE

Articolo 79 – Simboli e loghi

1. La bandiera dell'UCI è una bandiera di colore bianco avente al centro il logo U.C.I. con l'iscrizione "UCI" ed i colori disposti orizzontalmente in bande, dall'alto in basso; blu – rosso – nero – giallo – verde.
2. Il distintivo dell'UCI è la copia del logo depositato e registrato presso gli organismi competenti in ogni Paese.
3. La bandiera, i colori disposti secondo la bandiera, il distintivo e le sue riproduzioni così come la denominazione "Unione Ciclistica Internazionale" e l'abbreviazione "U.C.I." sono di proprietà dell'Unione Ciclistica Internazionale e non devono essere utilizzati senza la sua autorizzazione.

Articolo 80 – Titolo onorifico

Su proposta del Comitato Direttivo, il Congresso può conferire il titolo di Presidente onorario, Vice Presidente onorario o membro onorario a qualcuno per servizio meritorio al ciclismo.

Articolo 81 – Altre onorificenze

Il comitato direttivo può creare ed attribuire altre onorificenze.

CAPITOLO 16: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82 – Esperimento delle vie di ricorso e competenza esclusiva

1. I regolamenti dell'UCI stabiliti dal Comitato Direttivo, tra i quali in particolare il regolamento del controllo antidoping, possono prevedere un ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni statutarie e regolamentari speciali, ogni azione intentata da un tesserato o da ogni altra persona alla quale si applicano i regolamenti dell'UCI, è irricevibile se tutti i ricorsi previsti dallo statuto o dai regolamenti non sono stati esperiti.
3. Ogni controversia intentata contro l'UCI davanti ad un tribunale sarà esclusivamente presentata davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport.

CAPITOLO 17: DISSOLUZIONE

Articolo 83 - Decisione

1. L'UCI è istituito per una durata illimitata.
2. La questione della sua dissoluzione non può essere decisa che da un Congresso straordinario.
3. Il Comitato Direttivo convoca il Congresso straordinario in vista dell'eventuale dissoluzione dell'UCI, sia dietro domanda scritta di almeno un quinto delle federazioni nazionali sia in virtù di una decisione presa nel suo seno a maggioranza dei due terzi.
4. Il Congresso deve al momento del voto riunire almeno i due terzi dei delegati votanti. La dissoluzione può essere pronunciata solo con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Articolo 84 - Procedura

1. La dissoluzione dell'UCI è decisa dal Congresso che nomina uno o più liquidatori. In difetto, la liquidazione è affidata al Comitato Direttivo. Il Congresso decide allo stesso modo sull'impiego del saldo di liquidazione. In difetto, il saldo di liquidazione sarà devoluto ad una charity mondiale. In nessun caso si procederà ad una qualche ripartizione tra i membri dell'UCI.
2. Al termine della liquidazione, i liquidatori daranno conto della loro gestione al Congresso, che dichiara la chiusura della liquidazione.

CAPITOLO 18: ENTRATA IN VIGORE

Articolo 85 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto è stato adottato dal Congresso a Doha il 14 ottobre 2016. Entra in vigore il giorno stesso.
2. A titolo d'eccezione all'articolo 85.1, la composizione del Comitato Direttivo come previsto dall'articolo 47.1 sarà effettiva a partire dal Congresso 2017.

Doha, 14 ottobre 2016

Per l'UCI

Presidente
Brian Cookson

Direttore Generale
Martin Gibbs

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO

Articolo 1 – Partecipazione al Congresso

- 1) Ogni federazione nazionale può farsi rappresentare al Congresso al massimo da tre delegati che prendono parte alla discussione.
- 2) L'identità dei delegati deve essere trasmessa dai membri alla sede dell'UCI almeno 15 giorni prima del Congresso.
- 3) Oltre ai propri rispettivi delegati, i membri esercitano il loro diritto di voto per mezzo di 45 delegati votanti eletti democraticamente in seno ad ogni Confederazione Continentale.
In caso di assenza durante il Congresso di uno dei delegati votanti di una Confederazione Continentale, costui potrà essere rimpiazzato da un delegato votante supplente eletto democraticamente dalla rispettiva Confederazione Continentale.
- 4) L'identità dei delegati votanti e dei delegati votanti supplenti deve essere comunicata dalle Confederazioni Continentali alla sede dell'UCI almeno 3 mesi prima della data del Congresso.

Articolo 2 – Presidente

- 1) La Presidenza del Congresso è esercitata dal Presidente e, in caso di assenza, da un Vice Presidente nominato dall'Ufficio Esecutivo.
- 2) Il Presidente si assicura che il presente regolamento e lo Statuto siano strettamente applicati. Apre e chiude le sedute ed i dibattiti a meno che il congresso non decida diversamente, accorda la parola e dirige la discussione.
- 3) Assicura l'ordine durante il Congresso e può adottare sanzioni contro le persone che turberanno il buon andamento delle discussioni o che si comporteranno male nel confronto degli altri congressisti. Le sanzioni sono:
 - a) Il richiamo all'ordine
 - b) Il biasimo
 - c) L'esclusione per una o più sedute.
- 4) In caso di contestazione, il Congresso prende una decisione con effetto immediato e senza discussione preventiva.

Articolo 3 – Scrutinio dei voti

Per i Congressi elettivi, il Comitato Direttivo nominerà un notaio/avvocato esterno residente nel Paese in cui si tiene il Congresso per distribuire e contare le schede di voto. Il notaio/avvocato può essere assistito da persona/persona da lui scelta/e per questo compito.

Inoltre, ciascuno dei cinque Presidenti delle Confederazioni Continentali nominerà un delegato senza diritto di voto. Questi agiranno come scrutatori incaricati di sorvegliare la distribuzione e la conta dei voti.

Il Comitato Direttivo può decidere di ricorrere a strumenti di voto elettronico per contabilizzare i voti.

Articolo 4 – Interpreti

Degli interpreti accreditati designati dall'amministrazione dell'UCI sono incaricati di interpretare nelle lingue ufficiali del Congresso.

Articolo 5 – Dibattiti

- 1) Ogni discussione è aperta dall'esposizione:
 - a) Del Presidente o di un membro del Comitato Direttivo designato a questo fine;
 - b) Dal relatore di una commissione designata a tal fine dal Comitato Direttivo;
 - c) Da un delegato del membro che abbia fatto iscrivere il punto all'ordine del giorno.
- 2) Il Presidente apre in seguito la discussione.

Articolo 6 – Oratori

- 1) La parola viene data nell'ordine in cui è stata richiesta. Ogni oratore è abilitato a parlare solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione. Egli parla dal podio previsto per questo scopo.
- 2) Un oratore è abilitato ad esprimersi la seconda volta sullo stesso argomento dopo che tutti gli altri delegati che hanno richiesto la parola avranno esposto il loro punto di vista.

Articolo 7 – Proposte

- 1) Ogni proposta è formulata e presentata per iscritto. Le proposte senza connessione con l'oggetto della delibera sono scartate dalla discussione.
- 2) Ogni emendamento è redatto per iscritto e trasmesso al Presidente prima di essere posto a deliberazione.

Articolo 8 – Mozione di ordine

Se è depositata una mozione d'ordine, la deliberazione sull'oggetto principale è sospeso fino a quando la mozione d'ordine sia stata votata.

Articolo 9 – Voti

- 1) In generale il voto ha luogo per alzata di mano o con l'aiuto di strumento di voti elettronici.
- 2) Si procederà con voto segreto unicamente nei casi seguenti:
 - a) Ammissione, sospensione ed esclusione dei membri dell'UCI;
 - b) Elezione o revoca del Presidente o di un membro del Comitato Direttivo;
 - c) Su richiesta di 7 delegati votanti.
- 3) Prima di ogni votazione, il Presidente o la persona da lui designata darà lettura del testo della proposta ed espone al Congresso le modalità di voto. Se ci sono contestazioni, il Congresso prende una decisione immediata.
- 4) Il voto può avere luogo per appello nominale, se la domanda proviene da un delegato votante.
- 5) Nessuno è costretto a votare.
- 6) Le proposte devono essere messe ai voti nell'ordine in cui sono state presentate. Se ci sono più di due proposte principali, sono messe ai voti in successione ed ogni delegato non può votare che per una di queste proposizioni.
- 7) Il Presidente autentica il risultato del voto e ne rende edotto il Congresso.
- 8) Nessuno può prendere la parola durante il voto e fino a quando sia comunicato il risultato dello scrutinio.

Articolo 10 – Elezioni

- 1) L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, per mezzo di schede con appello nominativo dei delegati votanti.
- 2) Le altre elezioni si tengono a scrutinio segreto, per mezzo di schede o con l'aiuto di un sistema di voto elettronico che assicuri la riservatezza dello scrutinio. La distribuzione e lo spoglio delle schede o la distribuzione e la consultazione dei mezzi elettronici sono effettuati dal notaio/avvocato esterno nominato, assistito dagli scrutatori.
- 3) Il numero dei bollettini consegnati è annunciata dal Presidente prima dello spoglio.
- 4) Se il numero delle schede votate è uguale o inferiore a quello delle schede consegnate, lo scrutinio è valido. Se il numero delle schede eccede a quello dei bollettini consegnati, lo scrutinio è dichiarato nullo e ricomincia immediatamente.
- 5) Il Presidente comunica il risultato di ogni turno di scrutinio.
- 6) In caso di parità tra due candidati, la decisione si giocherà a testa o croce.
- 7) Dal momento in cui il notaio/avvocato esterno responsabile dello scrutinio delle elezioni constata l'esistenza di irregolarità nell'organizzazione di un'elezione, riferisce alla commissione costituita da tre membri della commissione etica presente al Congresso, Nell'eventualità in cui sia constatato un vizio di procedura di natura tale da pregiudicare la regolarità di un'elezione, la commissione etica determina se l'elezione deve essere annullata e nuovamente effettuata.
- 8) Ogni decisione assunta dalla commissione etica che annulli un'elezione è suscettibile d'appello presso il Tribunale arbitrale dello Sport.
- 9) Le schede voto distribuite e spogliate sono poste, dal notaio/avvocato esterno responsabile dello scrutinio delle elezioni, in alcune buste preparate a tale scopo ed immediatamente sigillate.

L'amministrazione dell'UCI conserva queste buste per un periodo di 100 giorni dopo la chiusura del Congresso.

Articolo 11 – Delegati votanti

I Delegati votanti non possono essere candidati alla Presidenza o al Comitato Direttiva.

Articolo 12 – Presentazione dei candidati

Il deposito delle candidature alla Presidenza o a Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 51.4 dello Statuto UCI deve essere accompagnato da un curriculum vitae e da una breve presentazione di ogni candidato che non ecceda le due pagine. Tali documenti saranno trasmessi ai delegati votanti.

Articolo 13 – Presenza dei candidati

Al fine di potersi presentare ad un'elezione, ogni candidato alla Presidenza o al Comitato Direttivo deve essere presente al relativo Congresso.

Articolo 14 – Campagna elettorale equa

I candidati alla carica di Presidente o di membro del Comitato Direttivo devono comportarsi in maniera tale da assicurare una campagna elettorale equa, in particolare rispettando gli altri candidati così come l'UCI.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente statuto è stato adottato dal Congresso a Doha il 14 ottobre 2016. Entra in vigore il giorno stesso.

Doha, 14 ottobre 2016

Per l'UCI

Presidente
Brian Cookson

Direttore Generale
Martin Gibbs